

STATUTO

Associazione Guardie Giurate in congedo

ART. 1 DENOMINAZIONE

L'Associazione è stata costituita in Torino il 30 ottobre 2003 assumendo la denominazione "Associazione Guardie Giurate in congedo".

Art. 2 SEDE e DURATA

L'Associazione ha la propria sede centrale, legale ed amministrativa, in Torino alla Via Lanzo n° 16/B e può istituire proprie sedi in tutto il territorio nazionale e all'estero.

La sede centrale dell'Associazione può essere cambiata su deliberazione del Consiglio di Presidenza.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 SCOPI SOCIALI

L'Associazione costituita senza scopo di lucro è apartitica e riconosce ed accetta, facendoli propri, i principi della democrazia associativa e del pluralismo.

Si propone di rappresentare e tutelare gli interessi economici e sociali di tutti i cittadini che abbiano svolto attività lavorativa alle dipendenze di Istituti di Vigilanza Privata ed assimilati nonché dei loro congiunti e discendenti.

L'Associazione a tal fine potrà:

- Promuovere la costituzione unitamente alle organizzazioni dei vari settori, comitati di studio e di lavoro e comitati paritetici relativamente all'applicazione di normative nazionali e comunitarie su tematiche inerenti all'ambiente, l'igiene, la sicurezza e la tutela degli associati;
- Attivare contatti con associazioni estere e con organismi professionali pubblici e privati nell'ambito dell'Unione Europea al fine di creare scambi culturali, informativi e formativi, per il recepimento di direttive comunitarie, a sostegno degli associati;
- Rappresentare gli associati in ogni sede istituzionale, pubblica e privata;
- Avviare ogni iniziativa, compresi corsi di formazione, tendente alla crescita culturale, alla promozione sociale ed economica degli associati;
- Stipulare convenzioni e/o contratti con Società, Enti e altre entità sociali ed economiche al fine di migliorare le opportunità di sviluppo sia degli associati sia dell'associazione stessa;
- Promuovere ed organizzare servizi di consulenza, assistenza ed informazione quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, immobiliari, di assistenza sociale, di promozione, sviluppo e qualificazione e aggiornamento professionale degli associati e quant'altro occorrente anche mediante costituzione di appositi enti o società;
- Promuovere la costituzione di Centri Ricreativi per gli associati e sviluppare attraverso appositi enti e società il turismo sociale.

Art. 4 ASSOCIATI

SOCI FONDATORI: sono le persone fisiche che hanno fondato l'Associazione e operano per la crescita della stessa, agevolandone il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

SOCI SOSTENITORI: possono aderire direttamente all'Associazione gli ex dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata ed assimilati nonché i loro congiunti e discendenti.

Le adesioni comportano il pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo sarà stabilito dal Consiglio di Presidenza.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione dell'adesione e il pagamento della quota annuale.

Il diritto di voto si acquisisce dopo quattro mesi dall'acquisizione della qualità di socio.

Il puntuale pagamento della quota sociale è condizione inderogabile per l'esercizio dei diritti degli associati, nonché per fruire dei benefici e delle prerogative che spettano ai medesimi.

SOCI ONORARI: sono denominati tali, i soci che l'Associazione, per particolari meriti e/o benemeritenze, ritenga importanti per lo sviluppo della vita associativa. Il socio onorario è esentato dal pagamento della quota associativa.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di voto. I Soci Onorari anche se esentati dal pagamento della quota associativa hanno diritto di voto.

La qualità di Socio si perde:

- per dimissioni da comunicare a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno;
- per morte
- per esclusione.

Art. 5

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

L'associato o il dirigente che viola i propri doveri verso l'Associazione e non osserva gli obblighi derivanti dal presente statuto, incorre, secondo la gravità della violazione, nelle seguenti sanzioni:

- Biasimo scritto;
- Destituzione dalla carica;
- Sospensione da 1 (uno) a 6 (sei) mesi dell'esercizio della facoltà di associato o di dirigente;
- Espulsione;

Compete al Collegio dei Probiviri assumere le decisioni di cui sopra, il quale esamina tutti i casi disciplinari. Contro tali provvedimenti è ammesso, ad istanza dell'interessato, ricorso al Consiglio di Presidenza.

Art. 6

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- dalle quote sociali;
- dai beni immobili, mobili ed ogni altro bene che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo, pervengano alla proprietà dell'Associazione;
- Contributi volontari e sottoscrizioni di Soci, Enti Pubblici e/o Privati che, a qualsiasi titolo, pervengano all'Associazione.

Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea, ordinaria e /o straordinaria;
- 2) Il Consiglio di Presidenza;
- 3) Il Presidente dell'Associazione;
- 4) Il Collegio dei Revisori dei conti;
- 5) Il Collegio dei Probiviri.

Gli organi di cui sopra durano in carica per un massimo di anni 5 (cinque).

In caso di incompletezza di uno dei suddetti organi, dovuta a dimissioni o altre cause, l'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio di Presidenza provvederà, nella prima seduta utile a ripristinare il plenum per cooptazione.

Gli organi dell'Associazione verranno eletti secondo le norme di un emanando Regolamento Elettorale che sarà approvato dalla prima Assemblea Ordinaria utile.

Art. 8

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno tramite lettera raccomandata A.R. da notificare ai soci almeno trenta (30) giorni prima della data fissata e dovrà indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione, sia in prima sia in seconda convocazione, con

l'Ordine del Giorno da trattare. Alla spedizione di raccomandate potrà sostituirsi la consegna a mano purché il destinatario sottoscriva per ricevuta copia dell'avviso, o altro mezzo idoneo a documentare la ricezione. L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola col pagamento delle quote sociali che risultino depositate presso la sede dell'Associazione almeno 4 (quattro) mesi prima della data di convocazione della medesima. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente che provvede, di volta in volta, a fare eleggere il Segretario dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea elegge:

- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio annuale;
- approva il regolamento elettorale;
- definisce le linee di strategia politica, di programma e d'indirizzo dell'Associazione;
- delibera su ogni altro punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto, in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante sottoscrizione di apposita delega. Le deleghe avranno valore solo se autografe e, pertanto, non potranno essere ritenute valide le deleghe pervenute per telegramma od altro documento non autografo.

E' vietato il cumulo delle deleghe e ogni socio potrà presentare una solo delega.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega.

Art. 9

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria dei soci viene convocata dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente quando si renderà necessario, su delibera del Consiglio di Presidenza o del Collegio dei Probiviri ovvero da un quarto dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, tramite, lettera raccomandata A.R. da notificare ai soci almeno quindici (15) giorni prima della data fissata e dovrà indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione, sia in prima sia in seconda convocazione, con l'Ordine del Giorno da trattare. Alla spedizione di raccomandate potrà sostituirsi la consegna a mano purché il destinatario sottoscriva per ricevuta copia dell'avviso, o altro mezzo idoneo a documentare la ricezione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente che provvede, di volta in volta, a fare eleggere il Segretario dell'Assemblea stessa.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle variazioni dello statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) sulla nomina dei liquidatori, sulla determinazione dei relativi poteri e sulla destinazione del patrimonio.

L'Assemblea Straordinaria può validamente deliberare quando siano presenti e rappresentati in prima convocazione i sette decimi dei Soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Per le delibere occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega.

Art. 10

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza può essere composto da 5 (cinque) o 7 (sette) o 9 (nove) componenti compresi il Presidente dell'Associazione e il Vice presidente, quest'ultimo è eletto dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente fra i componenti del Consiglio stesso.

E' convocato dal Presidente, o da almeno la metà dei Consiglieri più uno, con lettera raccomandata con A.R. da notificare agli interessati almeno dieci giorni prima della data fissata. Alla spedizione di raccomandate potrà sostituirsi la consegna a mano purché il destinatario sottoscriva per ricevuta copia dell'avviso, o altro mezzo idoneo a documentare la ricezione.

Il Consiglio di Presidenza può, sulla base di quanto indicato all'articolo 3 (tre) del presente Statuto, decidere rapporti di adesione con altre organizzazioni nell'ambito di una propria autonomia giuridica ed organizzativa.

Il Consiglio di Presidenza attua le linee politiche e programmatiche stabilite dall'assemblea secondo quanto previsto dagli scopi sociali. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente; parimenti il voto del Presidente avrà valore decisivo nell'ipotesi di astensione di tutti gli altri componenti del Consiglio.

Il Consiglio di Presidenza può attendere a tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Competono altresì al Consiglio tutti gli atti di straordinaria amministrazione che, in via esemplificativa e non esaustiva, vengono appresso indicati:

Acquistare, vendere, permutare, conferire in società costituite o costituenti, beni mobili ed immobili;

Assumere e licenziare dipendenti;

Assumere obbligazioni passive, anche ipotecarie e cambiarie;

Assumere mutui e finanziamenti anche da istituti di credito fondiario;

Prestare avalli, concedere fidejussioni e garanzie a favore di terzi;

Consentire ad iscrizioni, cancellazioni, ed annotazioni ipotecarie in genere.

Il Consiglio di Presidenza deve intendersi dimissionario in toto quando si dimette il Presidente o almeno la metà dei componenti, in tal caso il Presidente uscente o, in caso di sua impossibilità, il Vice Presidente o il Consigliere anziano procede entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria con l'Ordine del Giorno: Dimissioni del Consiglio di Presidenza ed elezione del nuovo Presidente e del Consiglio di Presidenza.

In mancanza provvederà alla convocazione il Presidente del Collegio dei Probiviri sentito il Collegio dei Probiviri stesso.

Art. 11

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di nominare legali e tecnici; in caso di urgenza delibera con i poteri del Consiglio di Presidenza, salva successiva ratifica; dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente:

- compie qualsiasi operazione bancaria e postale;

- ha la responsabilità dell'ordinaria e straordinaria amministrazione;

- può fare depositi cauzionali o ritirarli;

- può incassare somme o crediti;

- può esigere pagamenti comunque disposti ed in particolare riscuotere e quietanzare mandati di pagamento emessi anche da enti pubblici sopra qualsiasi cassa, ivi compresi i mandati sopra le Tesorerie dello Stato,

- può rilasciare ricevute e quietanze;

- può esonerare da responsabilità i Conservatori dei registri immobiliari e dei pubblici registri in genere;

- può disporre, per singoli atti, del potere di delega a terzi;

Più in generale, può compiere tutti gli altri atti di ordinaria amministrazione che, nell'esercizio delle sue competenze, ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, ad esclusione di quegli atti di straordinaria amministrazione di competenza esclusiva del Consiglio di Presidenza.

Per motivi di urgenza, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, i poteri e le funzioni di questi, spettano al Vice Presidente o, in assenza di questi, al Consigliere più anziano.

Art. 12

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'assemblea in numero di tre componenti effettivi e uno supplente, scelti fra i soci.

Il Collegio ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria dell'Associazione; di verificare la coerenza formale dei suddetti bilanci con le linee di politica finanziaria indicate dall'Assemblea e, per tale funzione, risponde direttamente all'Assemblea stessa. I componenti eletti nominano, fra di loro, il Presidente che fissa le regole interne di funzionamento.

Art. 13

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è istituito per dirimere eventuali controversie interne tra soci e/o tra questi e gli Organi dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci elegge il Collegio dei Probiviri, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli associati.

I componenti eletti nominano, fra di loro, il Presidente che fissa le regole interne di funzionamento.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Probiviri in carica; le delibere sono assunte con il voto favorevole a maggioranza.

Art. 14 GESTIONE E BILANCIO D'ESERCIZIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Presidente dell'Associazione provvede nei 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio alla compilazione del bilancio corredandolo di una relazione e lo consegna al Collegio dei Revisori dei Conti per le opportune verifiche. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti lo porterà all'approvazione o meno della prima assemblea ordinaria utile.

Art. 15 SCIoglimento

In caso di liquidazione per qualsiasi causa dell'Associazione si applicheranno le norme all'uopo dettate dal Codice Civile.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Alla registrazione del presente atto ed in prima attuazione si stabiliscono le sotto elencate norme in deroga al presente Statuto che cesseranno all'effettuarsi della prima assemblea ordinaria. Sino alla prima assemblea ordinaria il Consiglio di Presidenza potrà apportare le opportune modifiche al presente statuto.

In prima attuazione e fino alla prima assemblea ordinaria le nomine previste dal presente Statuto sono effettuate dai componenti.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni previste, in materia, dal Codice Civile e da ogni altra normativa vigente.